

## « CONSUETUDO MICANDI »

1. — Un dottissimo articolo di S. Calderone<sup>1</sup> ha recentemente riportato sotto gli occhi degli studiosi un testo epigrafico largamente citato<sup>2</sup>, al quale si riconnettono problemi delicati, ma forse non tutti, nemmeno dal Calderone, soddisfacentemente risolti.

L'iscrizione di CIL. 6.1770 fa riferimento ad un editto di L. Turcius Apronianus, che fu *praefectus urbi* quanto meno tra il 9 dicembre 362 e il 28 dicembre 363<sup>3</sup>. Sarà bene riferirla integralmente.

*Ex auctoritate Turci Aproniani v(iri) c(larissimi) praefecti urbi. Ratio docuit, utilitate suadente, consuetudine micandi summota, sub exagio potius pecora vendere, quam digitis conludentibus tradere, ut adpenso pecore, capite pedibus et sevo lactante et subgulari lanio cedentibus, reliqua caro cum pelle et interaneis proficiat venditori, sub conspectu publico fide ponderis comprobata, ut quantum caro occisi pecoris adpendat et emptor norit et venditor, commodis omnibus et praeda damnata, quam tribunus officium cancellarius et scriba de pecuariis capere consueverant. Quae forma interdicti et dispositionis sub gladii periculo perpetuo custodienda mandatur.*

Noi non siamo in grado di sapere se il testo sopra trascritto corrisponda esattamente ed integralmente all'editto di Turcio Aproniano. Le parole di esordio (« *ex auctoritate rell.* »), inducono a pensare che siamo in presenza solo di un estratto, sia pure molto fedele nel det-

\* In *Historia* 29 (1980) 124 ss.

<sup>1</sup> S. CALDERONE, *Digitis conludentibus*, in *Scr. in mem. di S. Pugliatti* 5 (1978) 139-156.

<sup>2</sup> CIL. 6.1770. L'iscrizione, riportata in modo conforme da varie trascrizioni, è andata perduta nell'originale.

<sup>3</sup> Cfr. A. CHASTAGNOL, *Les fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire* (1962) 156 nt. 65; A. H. M. JONES, J. R. MARTINDALE, *The Prosopography of the Later Roman Empire* 1 (1971) 88 s. (n. 10). Il nostro Turcio Aproniano figura talvolta qualificato con l'aggiunta di Asterius. Suo successore, nel periodo 367-368, fu Vet-tius Agorius Praetextatus, il destinatario di CTh. 14.4.4 (v. *infra* nt. 8).

tato, del provvedimento. Il quale provvedimento, nella stesura originale e completa, può ben aver compreso talune disposizioni specifiche alle quali, come vedremo tra poco<sup>4</sup>, si fa riferimento in CTh. 14.4.4.2 e 3, nonché in CIL. 6.1771.

Per ora limitiamoci ad una prima traduzione. Dopo l'accennato esordio (*ex auctoritate—urbis*), le sezioni in cui l'epigrafe può essere distinta sono, se non erro, cinque:

a) *ratio—summota*: in cui si dice che considerazioni pratiche e razionali concorrono nel suggerire di abolire (in ordine alla vendita dei *pecora*) l'uso di fare le valutazioni col sistema del « *micare* »;

b) *sub exagio—tradere*: in cui si chiarisce che i *pecora* vanno venduti in base a pesatura (« *sub exagio* »), piuttosto che essere trasferiti « *digitis conludentibus* »;

c) *ut adpenso—venditor*: in cui si spiega che i vantaggi della pesatura consistono nel porre sia il venditore che il compratore a pari ed esatta cognizione, garantita dalla pubblicità dell'operazione (*sub conspectu publico fide ponderis comprobata*), del peso morto che viene venduto<sup>5</sup>;

d) *commodis omnibus—consueverant*: in cui si dichiarano illeciti e non più dovuti i « prezzi » chiesti o addirittura pretesi, secondo una cattiva abitudine, dai funzionari che sovrintendono al mercato o che cooperano alla scrittura o registrazione degli atti;

e) *quae forma—mandatur*: in cui si minacciano ai trasgressori, secondo una vecchia formula di stile, i rigori dell'autorità.

2. — Tanto premesso, i punti dubbi (o maggiormente dubbi), ai fini di una completa comprensione dell'editto di Turcio Aproniano, attingono al senso da attribuire a *pecora* (ed a *pecuarii*), al significato di *consuetudo micandi* e di *digitis conludentibus*, al rapporto tra questi due modi espressivi.

Per quanto riguarda i *pecora*, il Calderone ovviamente non si nasconde che *pecus (-oris)* indica usualmente il bestiame (sopra tutto quello minuto) in genere, ma qui propende per il riferimento specifico agli

<sup>4</sup> *Infra* n. 2.

<sup>5</sup> A questo proposito l'editto specifica che testa, piedi e grasso del petto e del collo spettano al mattatore (*capite—cedentibus*), sicché quel che resta al venditore, da alienare al compratore, sta nella carne, nella pelle e nelle interiora (*reliqua caro—venditori*). Trattandosi di vendita dell'intero capo di bestiame (a peso morto), è chiaro che le ossa (e lo stesso sangue, se ritenuto utilizzabile) accedono alla *caro*.

ovini<sup>6</sup>. È vero infatti che le vendite di ovini erano trattate unitamente a quelle dei suini nell'unico *forum suarium*<sup>7</sup>, ed è anche vero che in una costituzione del 367 Valentiniano e Valente, rivolgendosi al *praefectus urbi Praetextatus*, si occupano delle distribuzioni gratuite di *caro porcina* ed elogiano precisamente Aproniano per aver disposto che il peso dei maiali non fosse stabilito ad occhio, bensì sulla base di regolari bilance<sup>8</sup>, ma la fattispecie presa in esame nella nostra iscrizione sarebbe per il Calderone radicalmente diversa. Mentre qui si parla di vendita libera di carne di *pecora*, nella costituzione del 367 e negli editti di Aproniano si fa riferimento al prelievo forzoso della carne di maiale presso gli allevatori ed ai problemi di stima e di pagamento connessi. Sbaglierebbe quindi Gotofredo nell'attribuire ad un unico editto di Aproniano (e precisamente al nostro) il principio della pesatura mediante bilancia<sup>9</sup>.

Malgrado ciò, non mi sentirei di dire che Gotofredo sia davvero in errore. Se si accetta l'ipotesi di un unico e più complesso editto emesso a suo tempo da Turcio Aproniano<sup>10</sup>, si può ammettere senza difficoltà che in questa occasione il *praefectus urbi* abbia regolato tanto la ipotesi del prelievo coattivo di carne suina, includendo anche le disposizioni pervenuteci attraverso CIL. 6.1771<sup>11</sup>, quanto l'ipotesi della vendita libera di *pecora*. E siccome la carne di maiale poteva anche essere venduta sul libero mercato, si può capire che il *pecora* di CIL. 6.1770 abbracci, secondo la sua significazione generica, tanto gli ovini quanto i suini. La *ratio* e la *utilitas* della pesatura mediante bilancia valeva sia per gli uni che per gli altri, oltre che per il prelievo forzato di suini.

3. — Più delicata la questione relativa alla *consuetudo micandi* e al *digitis concludentibus*.

*Micare* è un verbo dal senso sfuggente, che dà approssimativamente l'idea di un'azione compiuta con grande rapidità e che viene spesso accompagnato dall'ablativo *digitis* per indicare il gioco della mor-

<sup>6</sup> *Cit.* (nt. 1) 144 ss.

<sup>7</sup> In proposito: CALDERONE (nt. 1) 142 nt. 3 e 4.

<sup>8</sup> CTh. 14.4.4.2: *Quibus in rebus illud quoque a decessore tuo salubriter institutum est, quo suarum aestimandi licentia denegetur pondusque porcorum trutinæ examine, non oculorum libertate quaeretur rell.*

<sup>9</sup> J. GOTHOFREDUS, ad CTh. 14.4.4.

<sup>10</sup> *Retro* nt. 1.

<sup>11</sup> Sul punto rinvio al commento di Gotofredo (*retro* nt. 9).

ra, il risolvere una questione tra due soggetti col sistema del pari e caffo<sup>12</sup>. Questo impiego preponderante del verbo ha fatto sí che talvolta esso sia usato anche in assoluto (sottintendendo il *digitis*) per alludere al pari e dispari ed a sistemi siffatti<sup>13</sup>.

Autorizza questo significato peculiare, anche se molto diffuso, del verbo *micare* a ritenere che i Romani del quarto secolo decidessero le loro divergenze circa il peso dei *pecora*, e conseguentemente circa il prezzo da pagare per ogni capo, con partite di morra? Qualche caso isolato può esservi anche stato, ma non è serio pensare che la morra e il pari e caffo costituissero addirittura un uso generale di mercato. Solo studiosi egregi, ma assai lontani dalla realtà e dal realismo possono aver creduto in una fola del genere<sup>14</sup>. E fa bene il Calderone ad escludere che la *consuetudo micandi* deplorata da Turcio Aproniano vada intesa in questo senso<sup>15</sup>.

Non aggiungerei peraltro che sia nel verosimile il Calderone quando passa ad esporre una sua propria teoria. Il *micare*, posto che sia in connessione col *digitis concludentibus*, porta il nostro a. a supporre che Turcio Aproniano vietasse, o almeno severamente sconsigliasse, il complicatissimo sistema del conteggio con le dita<sup>16</sup>: un sistema, di cui ben difficilmente potevano essere esperti i contadini venditori di *pecora*, e magari anche i rudi mercanti che alla compera degli stessi si dedicavano. I veri maestri del conteggio con le dita erano essenzialmente quegli intriganti dei funzionari dell'*officium* prefetturale e il *cancellarius* e lo *scriba* loro degni compari nella caccia a *commoda* e *praedae*: ba-

<sup>12</sup> Cfr. *TbLL*. ahv.

<sup>13</sup> Suet. *Aug.* 13.2, così dice che Augusto si comportò nei confronti di due suoi prigionieri, un padre e un figlio: *altos, patrem et filium, pro vita rogantis sortiri vel micare iussisse, ut alterutri concederetur vell.*

<sup>14</sup> Per tutti: K. SCHNEIDER, sv. *Micare*, in *PW.* 15.2 (1932) 1517 (« Sogar auf dem Fleischmarkt wurde der zu bezahlende Preis im Streitfalle durch Morra entschieden was erst der Stadtpraefect Turcius Apronianus in der 2. Hälfte des 4. Jhdts. n. Chr. verbot »). V. anche *TbLL*. cit.: « in macello ovinis pretium sortiendi constituitur » (qui al *quid* di abilità richiesto dalla morra si sostituisce il sorteggio).

<sup>15</sup> Per vero, il CALDERONE (nt. 1) 150, reagisce alla formulazione dello Schneider riportata *retro* a nt. 14, osservando che nell'editto di Turcio Aproniano non esiste alcun accenno al prezzo. Tuttavia, dato che il prezzo poteva essere solo quello di mercato (o, se si vuole, di calmiera), era alla quantità, cioè al peso della carne, che doveva farsi riferimento per poter stabilire il prezzo del capo in contrattazione. Buone considerazioni ha invece il CALDERONE (*cit.*) 150 s., a critica di una spiegazione poco plausibile del CHASTAGNOL (nt. 3) 327, sulla quale qui per brevità sorvolo.

<sup>16</sup> Letteratura in CALDERONE (nt. 1) 153 nt. 39.

